



Comune di Fara Gera d'Adda

Provincia di Bergamo

**INDIVIDUAZIONE DEL
RETICOLO IDRICO MINORE**

D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003

REGOLAMENTO

Dott. Geol. Corrado Reguzzi

Villa d'Almè, maggio 2006

1 CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM) definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Il presente documento recepisce inoltre le linee guida per la predisposizione del regolamento relativo al reticolo di bonifica redatte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ai sensi della D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica della precedente e L.R. n. 7 del 20/06/2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione".

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

Reticolo Idrico Principale: riguarda l'elenco dei corsi d'acqua come da Allegato "A" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003 "Individuazione del reticolo idrico principale", per il quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Reticolo Idrico Minore: come definito nell'Allegato "B" alla DGR n. 7/13950 del 1/08/2003, si intende il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" ed ottenuto per differenza rispetto al reticolo idrico principale.

Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla

rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli Uffici Regionali). A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Fascia di rispetto: porzione di territorio circoscritta ad un corso d'acqua da tutelare, al cui interno sono normate le attività ai sensi del presente regolamento.

PAI: Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico dell'autorità di Bacino del fiume Po (DPCM 24 maggio 2001).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti di legge a cui si attiene il presente regolamento sono:

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l'identificazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933.

D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1/08/2003: "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".

L.R. n. 7 del 16/06/2003: "Norme in materia di bonifica e irrigazione";

L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, che ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni.

D.G.R. n. 7/47310 del 22/12/1999 che ha fornito indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.

Piano di Assetto Idrogeologico e successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato ai sensi della legge 183/89.

R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” - titolo VI “Disposizioni di polizia”.

Nella D.G.R. n. 7/7868 in allegato D è riportato l'elenco dei corsi d'acqua che il Consorzio ha inserito nella sua rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni del presente documento.

Nella L.R. n. 7/2003, che si sovrappone in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

La D.G.R. n. 7/13950, di modifica alla precedente D.G.R. n. 7/7868, specifica le funzioni che devono essere esercitate dai Consorzi di Bonifica sulla rete idrica di cui all'allegato D alla 7/7868, ed indica anch'essa come norma di riferimento per le attività di polizia idraulica il R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

Il R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” è il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi

appartenenti rispettivamente ad allegato A ed a reticolo idrico minore di competenza comunale.

Per quanto attiene, invece, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di polizia idraulica è normata dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica, all'interno di ben stabilite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio.

4 COMPETENZE

La D.G.R. n. 7/7868, modificata dalla D.G.R. n. 7/13950, stabilisce il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore (RIM), ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Consorzi di Bonifica, secondo la loro specifica competenza territoriale.

Le competenze di cui sopra possono essere suddivise in tre categorie:

Urbanistiche: individuazione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore, definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;

Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica relativi al RIM;

Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutto il Reticolo Idrico Minore, compresa la Rete di Bonifica.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo ai Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario: la L.R. 7/2003 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto di

previsioni e imposizioni del presente regolamento. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento.

All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

Sono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato "A" della D.G.R. n. 7/13950 ("Elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il reticolo idrico principale"), l'approvazione dei decreti e dei disciplinari tipo di polizia idraulica relativi sia al reticolo principale che minore (DGR 7/7868 punto 7).

5 DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

5.1 Reticolo Idrico Principale

Le fasce di rispetto e la normativa di polizia idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale sono state definite secondo i criteri dell'Allegato B alla delibera: si tratta del fiume Adda il quale è anche ricompreso nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po.

Lungo il corso del fiume Adda sono state pertanto riportate sia le fasce stabilite dal PAI, (di seguito sono riportate le relative disposizioni normative), sia le fasce di rispetto definite secondo i criteri validi per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, come definiti dall'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/13950.

Gli elaborati grafici (Tavv. 2) riportano le aree di rispetto, non inferiori a 10 m, misurate dal ciglio di sponda stabile ovvero dal bordo esterno del tracciato in caso di corsi d'acqua incubati e le fasce PAI.

5.2 Reticolo Idrico Minore

Le fasce di rispetto dei corsi appartenenti al reticolo idrico minore sono state stabilite sulla base dei criteri dettagliati nella relazione tecnica allegata al presente regolamento:

Fascia di rispetto non inferiore a 10 m:

- per i corsi d'acqua a cielo aperto, misurata dal ciglio di sponda stabile;
- per i tratti d'alveo coperti o intubati, calcolata a partire dal limite esterno del sedime del torrente, quando noto o visibile morfologicamente, o a partire dal bordo esterno del tracciato;

Fascia di rispetto non inferiore a 5 m:

per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, subordinatamente alla verifica di almeno una delle seguenti condizioni:

- il corso presenta sviluppo longitudinale e dimensioni dell'alveo relativamente contenute ed è situato all'interno del centro edificato (previa verifica idraulica);
- il corso è tombinato o coperto e attraversa il centro edificato (previa verifica idraulica);
- il corso, a cielo aperto, coperto o tombinato, è dotato di portate d'acqua regolate da monte comunque ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso è caratterizzato dall'essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di superiore importanza.

Le fasce di rispetto sulle rogge appartenenti al Reticolo idrico minore sono state definite previo confronto con l'Amministrazione Comunale ed i Consorzi gestori delle stesse.

5.3 Reticolo di Bonifica

Nel presente documento è stata recepita l'identificazione delle fasce di rispetto attribuite dai Consorzi gestori alla rete idrica di competenza.

La perimetrazione delle fasce di rispetto è stata individuata secondo i seguenti criteri:

Fascia di rispetto non inferiore a 5 m:

il corso, a cielo aperto, intubato o combinato, regimato a monte, presenta sviluppo longitudinale e dimensioni dell'alveo relativamente contenute ed è dotato di portate d'acqua ridotte durante buona parte dell'anno.

Comunque identificate le fasce precedenti, viene definita su entrambi i lati dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale e di quello Minore con fascia di rispetto pari a 10 m, una **fascia di "tutela assoluta" larga 4 m**; sul Reticolo Idrico Minore e di Bonifica con fascia di rispetto pari a 5 m, una fascia di **"tutela assoluta" larga 1,5 m** contigua e parallela ai cigli di sponda o al paramento esterno della canalizzazione. Tali fasce non hanno solo un significato di difesa geomorfologica, ma anche dove i corsi d'acqua non presentano problemi idraulici o geomorfologici, devono consentire l'accesso alle sponde per i necessari interventi di pulizia e manutenzione lungo l'alveo.

6 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE: FIUME ADDA

Il tratto di fiume Adda ricompreso nei limiti amministrativi del comune di Fara Gera d'Adda è normato dalle fasce di rispetto e dalla relativa normativa di polizia idraulica dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale di competenza Regionale nonché dalla delimitazione delle fasce PAI che corrispondono alla Fascia A, Fascia B e la Fascia C (Tavv. 2).

Gli articoli che regolamentano le attività in tali fasce sono estratti dalle Norme Tecniche Attuative del PAI.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella fascia A il piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui (si rammenta che l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del fiume è di esclusiva competenza della Regione Lombardia);

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in goleni, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti

e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree

stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio (qualora non siano in contrasto con la normativa dettata dalla DGR 7868/2002 e successive).

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

1. Nella fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

7 NORME DI POLIZIA IDRAULICA NELLE FASCE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

La regolamentazione delle attività e degli interventi nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al RIM e al Reticolo di bonifica fanno riferimento alla normativa vigente, in particolare alle indicazioni fornite nella DGR n. 7/13950 del 1 agosto 2003; nel R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive revisioni, relativamente agli artt. 96, 97 e 98, Capo VII - Polizia delle acque pubbliche e nel R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, del R.D. del 08 maggio 1904 n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. n. 195/1900 e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica".

All'interno delle fasce di rispetto definite sul Reticolo Idrico Secondario e sul fiume Adda (appartenente al Reticolo Idrico Principale) si applicano le seguenti prescrizioni.

7.1 Divieti

All'interno degli alvei del reticolo idrico minore e del reticolo consortile, comprensivi delle relative fasce di rispetto è vietata:

1. la realizzazione di interventi di qualsiasi tipologia all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;
2. qualsiasi tipo di edificazione, inteso come qualunque tipo di fabbricato per il quale sono previste opere di fondazione, anche in sotterraneo (piani interrati di edifici o autorimesse); per gli edifici attualmente esistenti sono vietati aumenti di volumetria;
3. la ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 457/78 art. 31 lettera d, successivamente modificato dalla L.R. 12/2005);
4. qualsiasi tipo di recinzione od interclusione delle fasce di rispetto: le recinzioni potranno essere posizionate a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, non inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative;
5. la realizzazione di nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e l'installazione di siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, valutati caso per caso;
6. la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi agricoli distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
7. l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;

8. la movimentazione terra a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, inferiore a 10 m per quelli con fascia di 10 m, che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
9. l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
10. la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
11. qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno delle fasce di rispetto (5 o 10 m);
12. bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
13. il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi
14. la variazione o l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, ovvero qualsiasi trasformazione e manomissione, all'interno del corpo idrico, che non sia volta al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento;
15. la realizzazione di opere di tombinatura, ex-art. 41 del D.Lgs 152/99 modificato dal D.Lgs 152/2006; fatta salva l'esigenza di copertura per ragioni di pubblica incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento

nell'assetto del territorio interessato (art. 41, comma 1, D.Lgs. 152/99, successivamente abrogato dal D.Lgs 152/2006);

16. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006);
17. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi sopra citati, distinguendo tra corsi d'acqua aventi fascia di rispetto pari 5 m e corsi aventi fascia di rispetto di 10 m.

ATTIVITA'	DISTANZA	
	fascia di rispetto di 5 m	fascia di rispetto di 10m
Apposizione di recinzioni	1,5	4
Piantagione di alberi	1,5	4
Installazione di siepi	1,5	4
Movimentazione di terreno connessa a bonifica dei fondi agricoli	2	4
Realizzazione di fabbricati	5	10
Apertura di canali	> 2	> 2
Esecuzione di scavi	> 5	> 10
Realizzazione di depositi di materiali	5	10

7.2 Attività soggette ad autorizzazione

Ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale, possono essere realizzate le seguenti opere, previa autorizzazione o concessione da parte del Comune o del Consorzio gestore, per quanto di rispettiva competenza:

1. Interventi di manutenzione o sistemazione del verde ripale, compatibili con le norme di tutela delle fasce;

2. modifiche del tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde, a condizione che siano garantiti il mantenimento della funzionalità idraulica e la capacità di smaltimento delle acque;
3. opere di difesa che non comportino diminuzione della sezione dell'alveo;
4. attraversamenti aerei e in subalveo, opere di viabilità superficiale e sotterranea (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere), realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo;
5. realizzazione di opere di derivazione per l'asservimento di fondi privati;
6. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico, di ristrutturazione senza ampliamento volumetrico degli edifici esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 457/78 come recepiti dalla successiva L.R. 12/2005, senza aumenti della superficie calpestabile esterna all'edificio;
7. demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti, ovvero parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione;
8. interventi di mitigazione della vulnerabilità di edifici e di impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativi;
9. manutenzione straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico, di restauro conservativo e risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce;
10. interventi di recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere, a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore della scarpata, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica, comunque tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d'acqua;
11. reti tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc.; tali interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui

- sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio superiore dell'alveo, se interrate;
12. opere di regimazione idraulica finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete di deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica;
 13. muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e solo dove non siano possibili ragionevoli alternative di intervento;
 14. interventi alle strutture connesse all'utilizzo e gestione dei canali di derivazione;
 15. scarichi in corsi d'acqua, realizzati secondo le modalità stabilite nel successivo capitolo.

8 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica: tali tecniche racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

1. qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
2. opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;
3. entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
4. è possibile la messa a dimora di recinzioni (con rete metallica a pali amovibili, priva di fondazione in cls), comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m, non inferiore a 4 m per quelli con fascia di 10 m;
5. è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, al di fuori della fascia di tutela assoluta, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
6. è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

9 GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Tra i compiti di polizia idraulica delegati ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui rientrano:

1. Attività manutentiva sui corsi di competenza;
2. Rilascio di "nulla osta idraulico" per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere);
3. Disciplina degli scarichi;
4. Applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica;

5. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica;
6. Rilascio di nulla-osta idraulici per interventi ricadenti nel demanio (Comune) o nell'ambito delle rogge ricadenti nella rete consortile (Consorti).

9.1 Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

1. opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
2. taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
3. rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
4. ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.
5. Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:
6. pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
7. rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
8. ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

9.2 Attraversamenti

Per attraversamenti si intendono ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture e reti in genere.

Gli attraversamenti con luce superiore a 6 m sono regolamentati dalla direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafi 2 e 3 (approvata con Delibera dell'Autorità n. 2/99).

Per i manufatti con luce minore di 6 m è facoltà del comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. Il progetto di tali interventi deve comunque essere accompagnato da una relazione idrologica-idraulica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che attesti che il dimensionamento è stato effettuato considerando una piena con tempo di ritorno di 100 anni ed un franco minimo di 1,0 metro, calcolato fra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena.

Per i corsi d'acqua di piccole dimensioni (corsi d'acqua con sviluppo longitudinale limitato che sottendono bacini di ridotti e per infrastrutture di modesta importanza, è possibile considerare una piena con tempo di ritorno di 50 anni, ed un franco minimo di 1,0 metro, calcolato fra l'intradosso della struttura e la quota di massima piena.

In ogni caso i criteri da osservare per i manufatti di attraversamento sono:

1. mantenimento della sezione di deflusso;
2. intradosso a quota superiore al piano campagna;
3. mantenimento della pendenza dell'alveo del corso d'acqua, evitando la realizzazione di soglie di fondo;
4. evitare il posizionamento di infrastrutture longitudinali;
5. attraversamenti e manufatti che dovranno essere interrati, in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, devono essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo e difesi dal danneggiamento derivante dall'erosione.

9.3 Scarichi in corsi d'acqua

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica e nel RIM, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato rispettivamente dai Consorzio di Bonifica o Irrigui competenti, ovvero dal Comune

Il Comune (o il Consorzio) rilascia la concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è tenuto a versare relativo Canone concessorio. Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso idrico del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente a smaltire le portate di scarico previste, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione ecc.) previa verifica della permeabilità del terreno.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.); il P.A.I. prevede, infatti, l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nel fiume Adda (art. 6 comma 6 Allegato "B" - DGR n 7/13950).

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

aree di ampliamento ed espansione residenziale: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;

aree di ampliamento ed espansione industriale: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno $T = 20$ anni).

Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente l'autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso convogliate.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento sia alla L.R. 62/85 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento" che a quanto disciplinato dal D. Lgs. 152/2006.

In particolare, nella Legge Regionale sono fornite indicazioni sulla destinazione finale degli scarichi in relazione alla loro provenienza ed alla caratterizzazione chimico-fisica delle acque; valori limite di emissione allo scarico, che devono essere rispettati in funzione della provenienza delle acque reflue, sono fornite anche nell'allegato 5 al Decreto Legislativo. Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

9.4 Applicazione dei canoni di polizia idraulica

I canoni di concessione relativi al Reticolo idrico Minore vengono calcolati con riferimento ai Canoni regionali riportati nell'Allegato "C" alla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e a successive eventuali modifiche o aggiornamenti ed introitati dal Comune.

Per quanto riguarda i corsi d'acqua che rientrano nella rete consortile, iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, il canone applicato, introitato dal Consorzio gestore, è sempre quello riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C; per tali concessioni, in caso di occupazione di suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all'imposta regionale, in misura pari al 100% dell'importo complessivo del canone da versare.

9.5 Mancato rispetto delle norme di polizia idraulica

Opere abusive o difformi da quanto già autorizzato dovranno essere autodenunciate al Comune o al Consorzio competente dal Titolare della proprietà e/o dall'esecutore entro centottanta giorni dall'approvazione delle presenti norme di polizia idraulica da parte della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia.

Potranno essere accolte esclusivamente le istanze relative ad opere che non pregiudicano l'incolumità pubblica, con pagamento del canone per opere similari, come stabilito dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 e successive eventuali modifiche e aggiornamenti. Le suddette istanze dovranno essere supportate da adeguata documentazione asseverata e redatta da professionista abilitato, che attesti l'idoneità idraulica delle opere.

9.6 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Qualora non sussistano le condizioni necessarie per la procedura di cui al precedente punto 8.6, o in caso di inadempienza, il comune procederà con diffida a provvedere alla riduzione in pristino con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/85.

Relativamente alle domande di autorizzazione in sanatoria presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune o il Consorzio competente, previa verifica di compatibilità idraulica, può esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85.

9.7 Rilascio nulla-osta per interventi ricadenti nel demanio

L'Amministrazione comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico per le richieste di sdemanializzazione sul RIM inviate all'Agenzia del Demanio.

Nel caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, il Comune potrà proporre agli uffici competenti dell'Agenzia del Demanio le nuove delimitazioni: la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione cartografica.

10 PROCEDURE PER LE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione di opere ammissibili sul reticolo di bonifica dovranno essere indirizzate al Comune (Consorzio) competente.

Le attività che il Comune (Consorzio) è chiamato a svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:

- espressione di pareri di compatibilità idraulica;
- rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
- emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
- riscossione di canoni di cui sopra;
- attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore/consortile devono presentare la documentazione di seguito indicata, redatta da professionisti abilitati al Comune/Consorzio (comunque in copia al Comune):

- Luogo e mappale;
- Motivazioni della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Analisi idrologica e idraulica comprendente le verifiche di compatibilità idraulica (attraversamenti in sub-alveo, tombinature, ecc...);
- Analisi di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e mantenimento o ripristino della vegetazione sulle sponde del corso d'acqua;
- Documentazione fotografica.
- Elaborati cartografici consistenti in:
 - Estratto mappa catastale con indicazione delle opere in scala 1:2.000;
 - Corografia in scala 1:10.000;
 - Estratto del PRG comunale in scala 1:2.000;
 - Planimetria dello stato attuale e di progetto;
 - Eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
 - Sezioni trasversali del corpo idrico (stato di fatto e progetto) quotate;
 - Planimetria progettuale con ubicazione delle opere, particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti.
- Dichiarazioni:
 - Dichiarazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.
 - Dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle

caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Comune/Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori; è l'istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio, e il relativo parere della Regione Lombardia.

Nelle autorizzazioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il relativo canone annuo.

DOTT. GEOL. CORRADO REGUZZI

Villa d'Almè, maggio 2006